

Si può estendere la commessa e gli vigilanza sopra quel numero di bovi che gli verrà assegnato. Ciascun provveditore sarà rappresentato in caso d'impedimento o d'assenza da un coadiutore o da aggiunto. Il bove da sostituire verranno per gli effetti del presente articolo ripartiti per parrocchia.

Art. 59. I provveditori sono eletti nei Consigli generali ed consegnata a ciascuno di essi la nota dei bovi principali dovranno esercitare la vigilanza di cui al precedente articolo.

Art. 60. È pur d'ufficio dei provveditori vigilare sulla condotta morale e civile dei bovi loro assegnati; ricevere le petizioni, ed esecuzioni del contadino; distribuire le sostegnoni auordate, e curare che il bove sospeso non prolunghi per intemperanza, per amore d'agio, od altro simile motivo l'infirmità o la nonalepensa.

Art. 61. Nel caso che un bove si renda moroso nel pagamento della quota settimanale dovrà il provveditore dietro invito fatto gli o dal presidente o da chi altri ne darà l'autorità, avvisare il suo moroso per che soddispi agli obblighi aggiunti nel termine di due mesi a data del giorno dell'avviso; sospiciguali inutilmente septa e plus dalla Società. Egli non ha diritto di ritirare i pagamenti fatti anteriormente.

### Titolo XIV.

#### De'gli Ufficiali Sanitari

Art. 62. La Società nella prima sua adunanza elegga a maggioranza relativa di voti due medici ed un chirurgo. Il loro ufficio è gratuito; sono però considerati quali bovi non curati e partecipano ai relativi diritti senza contribuzione di sorta.

Art. 63. In caso di morte o di rinuncia la nomina dei nuovi ufficiali sanitari si farà nella prossima adunanza dei bovi.

Art. 64. Effiditarsi i bovi che chiedono sussidio, e rilasciano certificati.

111  
compravanti il loro stato di malattia, onde hanno diritto al sussidio, durante  
la quale di cinque in cinque giorni si espone un nuovo certificato  
sulla continuazione dello stato morboso, ad effetto che al suo fine  
mantenuto il sussidio. Finalmente fanno rapporto in iscritto al pre-  
sidente sulla cessazione della malattia.

## Titolo XV.

### Dei Soccorsi morali ed intellettuali.

Art. 65. Competono i soccorsi morali in tutti quei casi della Società, dispo-  
ne per cooperare al reciproco amore ed alla armonia fra i soci,  
compensando le controvindicazioni che potessero insorgere tra loro, od anche  
con estranei, risparmiando ogni ricorso ad Tribunali ed il relativi  
dispendio.

Art. 66. Competono gli intellettuali all'impegno di provvedere alla com-  
petente istruzione dei soci ed a quella soprattutto dei loro figli.

Art. 67. I soci soci effettivi eleggono quindi la Società due comitati, l'uno di  
consulazione o mediazione, ed l'altro d'istruzione. Quello intende  
a porger i soccorsi morali come all'art. 65. questo gli intellettuali  
come all'art. 66.

Art. 68. Ognuno di questi comitati si compone di sette individui a scelta  
della Società. I nominati eleggono fra loro stessi un direttore che  
li pone in relazione immediata col Presidente della Società.

Art. 69. Questi comitati si rinnovano ogni anno.

Art. 70. Non appena il Comitato di consulenza apprenda esservi importante  
caso od anche fra questi ed estranei una controversia qualunque, o ne  
sia avvertito dal presidente, si riunisce dietro invito del direttore d'oc-  
cupa della pratica da farsi per iscritto, adoperando a tale uopo quei  
mezzi che reputerà più efficaci e convenienti.

Art. 71. Il Comitato d'istruzione darà opera col maggior zelo ad autare ed a  
conservare l'istruzione dei soci e dei loro figliuoli. I membri che lo

comparano e seguiranno a che si frequentino il più possibile le scuole  
liberali, de' manuali ed elementari secondo l'età. Si vanno che an-  
che nelle loro recessioni s'introdotta qualche attenzione  
istruiva.

Art. 42. La scuola di istruzione di quando in quando le dette scuole, pres-  
cincessano per mezzo, per stimolarle con i premi ad intervenire con la  
maggiore frequenza.

Art. 43. Gli uni e gli altri s'uniformeranno a tutte quelle disposizioni  
più proprie alla cosa, che dovranno proporzionalmente dalla Società.

### Titolo XVI.

### Dei sussidi materiali

Art. 44. Il Municipio ha diritto ad essere sussidiato per un patto sopra un anno  
dalla propria funzione.

Art. 45. I sussidi sono ordinari ed straordinari. Gli ordinari sono accordati ai soci  
ammalati che abbiano versato le loro quote. Gli straordinari sono data a par-  
ticolare per i soccorsi sono di renuti inabili al lavoro, ai congedati dal  
servizio militare e che sono mutilati, ed a grandis a quei soci onorari che  
per gravi sventure di famiglia non dipendenti da loro colpa sian per-  
sua resp. meritevoli. Tutti debbono averne esattamente adempite agli  
obblighi sociali, e compromettere di essi mananti di ogni altra natura.

Art. 46. I sussidi ordinari sono temporanei e determinati. Gli straordinari  
si sono fissati dalla magistratura della Società proporzionatamente  
tal forza della Società stessa.

Art. 47. Il socio effettivo che per infermità constatata dal medico deputato  
dalla Società sia reso inabile al suo abituale lavoro dopo il terzo gior-  
no di malattia, dietro rapporto del presidente appoggiato dal cer-  
tificato dell'ufficiale sanitario ottenuto un sussidio di una lira al  
giorno: sempre che però non si tratti di malattie veneree, o derivanti dall'a-  
lcool del vino e del liquore o da altri veleni, il malato sia fatto il provvisorio.

Art. 48. Questo suspidio non potrà ottendersi ad un tempo maggiore di tre mesi.  
E malattia continua, a meno che il Consiglio d'Amministrazione non  
diponga altrimenti, avuto riguardo alla gravità e al bisogno del  
malato ed allo stato della cassa sociale. Durante la malattia il  
socio è dispensato da qualunque pagamento.

Art. 49. Il socio che abbia simulato una malattia, o l'abbia prolungata per  
invidia, o per non aver ottemperato alle medite disposizioni, o per  
cattiva condotta verso i immediatamente non solo privato del socio-  
fo, ma escluso e guardo dalla società.

Art. 50. Il Consiglio d'Amministrazione facendo procedura ed affissi i decreti  
e rispettando il medico ogni volta che ne sia bisogno, dovrà considerare  
la qualità e lo stato della malattia, e del malato, e prendere le opportu-  
ne notizie sulla continuazione o cessazione della medesima, e man-  
che sulla condotta del malato, e prenderla alla dirottanza i debiti pre-  
sidiamenti.

Art. 51. Per il proposito mandato recapitato dal Consiglio d'Amministrazione, il  
socio privato e dispensato di portare al malato di lingua in lingua quin-  
ce anticipatamente il fissato sociofo.

Art. 52. Dopo dieci anni continui d'igiene e di fatto adempimento di tutti  
i doveri sociali, il socio che per infermità e vecchiaia, o per altra causa  
involontaria non sia inabile al lavoro, e non sia non solo incapace a sol-  
dare le contribuzioni proprie, ma manca all'uso di ogni mezzo  
di sussistenza, dovrà dalla società beneficiato con quei sussidi che avun-  
to riguardo ai fondi di Cassa, la società creda di assegnargli.

Art. 53. All'incanto quegli che nel decennio precedente non sia per un  
biennio continuo al pagamento della sua quota settimanale, dovrà  
non solo dal diritto di essere sospeso, ma escluso e guardo dalla società  
come alieno, a meno che il motivo del suo ritardo non sia riconosciuto  
legittimo, e scusi dal Consiglio d'Amministrazione. Potrà non per

tante opere di maneggio, quale in paghe di una sola volta tutto le quote arretrate.

Art. 84. Il Louis che abbia trasferito altrove il suo domicilio e continui a pagare le quote settimanali, senza d'atto in caso di malattia al sussidio. Il certificato del medico che deve accompagnare la sua domanda al presidente sarà prima stato legalizzato dal sindaco del paese dove egli si trova. Il sindaco inoltre verrà interpellato dalla presidenza affar di lui per la necessaria vigilanza sopra il malato.

Art. 85. Se un Louis malato avrà necessita di trasferirsi in altro paese, nel quale esiste una Società di Mutuo Socorso, dovrà premunirsi della fede medica constatante la sua malattia, e di una commendatizia del presidente per volere ad implorare il sussidio della Società del luogo sede l'andare.

Art. 86. Quando la malattia sia grave ed il malato manchi della dovuta assistenza, dovrà esserli questa affidamente prestata dai soci per turno, dietro disposizione del presidente o pure ricorso più del Procuratore o più di qualunque membro della magistratura locale.

Art. 87. Avvenuta la morte d'un Louis, o della famiglia manchi affollamento dei mezzi per trasporto e tumulazione del cadavere, ad incarico d'un individuo della famiglia medesima, o del procuratore, il presidente, ottenuto il voto di due almeno fra i membri del comitato di gestione provvederà al trasporto e tumulazione strettamente necessarie.

### Titolo XVIII.

### Dei Fondi Locali.

- Art. 88. I fondi della Società sono costituiti:
- 1.° Dalle quote settimanali dei soci effettivi
  - 2.° Dalle pervengioni dei soci onorari
  - 3.° Dai capitali alla locuta lasciati o donati o in beni stabili o mobili di qualsiasi.

Benefattore della Società

Art. 89 Dal bilancio annuale di questi fondi l'Amministrazione trarrebbe che formeranno la Cassa d'riserva.

Art. 90 Questa Cassa rimarrà in suo frutto destinato per soccorsi dopo un biennio dalla costituzione della Società i soci e le loro vedove, nati in età al basso per debolezza per malattia croniche, e per mutilazioni i loro figli. Con questo fondo pure si provvederà fin da ora alla sussistenza morale dei soci e dei soci.

Art. 91 Nel caso in cui i proventi ordinari non bastassero per il servizio dei soci e delle altre spese essenziali della Società potrà questo fondo essere erogato a sopprimere alla deficienza.

Art. 92 E' ancora questa erogazione non potrà farsi senza del consenso dei soci riuniti in generale adunanza. Chiunque la facesse arbitrariamente si renderebbe responsabile della somma di tratta.

Art. 93 Il frutto del fondo di riserva ucrasero il capitale medesimo.

Art. 94 Il denaro che dopo il riparto annuale resterà in sopravanzo si userà in modo utile sicuro, senza precipitazione incerta.

Art. 95 Il Consiglio d'Amministrazione e' responsabile dei rimborsamenti in mutui e cambi che andranno ad effetto negli.

Titolo XVIII.

Della Cessazione dei soci.

Art. 96 Il socio cessa di appartenere alla Società per morte, o per rinuncia, o per aver dimostrate di appartenere alla Società.

Per rinuncia quando due mesi prima del termine dell'anno si sia indirizzato all'ufficio del Presidente di non voler più appartenere.

Per dimissione si prenda per sua colpa e di fatto civile. Se per sua propria volontà il pagamento delle quote settimanali si sia stato proscritto.

o condannato per delitti infamanti, o abbia punito una malattia per procurarsi il suo corpo stabilito, o prostrato a questo luogo la durata di esso, finalmente se la sua cattiva condotta abbia maletrattato gli altri soci, comparsa ed esse il decoro della Società!

Art. 98. La rimozione del socio per demerito verrà deliberata dai soci riuniti in generale adunanza. La cessazione del socio sia per morte sia per rinuncia sia per demerito comporta la perdita dei contributi versati.

### TITOLO XIX.

#### Della partecipazione delle Donne alla Società.

Art. 99. Non solo gli uomini ma le donne egualmente possono appartenere alla Società di mutuo soccorso, come soci effettive o partecipanti, come onerarie o contribuenti.

Art. 100. La loro ammissione ha luogo nello stesso modo proposto per i soci.

Art. 101. Le contribuzioni settimanali sono determinate nella metà di quel proposto negli uomini. Esse verranno pagate alla Spedienza della Società nei modi e nei giorni fissati per i soci.

Art. 102. Le soci non possono essere elettorali, né eleggibili, agli uffici maggiori della Società.

Art. 103. Esse però hanno una Direzione ed una Vice-Direttrice, e tante Proveditrici quante sono le Parrocchie della Città.

Art. 104. L'ufficio della Direttrice si fonda in continuo rapporto col presidente della Società per tutto ciò che riguarda i doveri e diritti delle soci. Si incarica in adunanza le Proveditrici per proporre secondo i casi i necessari provvedimenti, riferirli ed informare sulle domande di sussidi sulla continuazione di essi e sulla loro cessazione. Et tale adunanza dovranno assistere il presidente ed il Segretario della Società.

Art. 105. È incarico della Proveditrici verificare lo stato di malattia o d'incapacità al lavoro di chi chiede il sussidio; porre gli atti concordati

Della sussidiata ed il progresso della malattia, di thbui e di uspi ad di  
li ebbe ottenuti, mentre di cinque in cinque giorni il relativo man-  
dato non si loro facciano rilasciare, procedendo all'assitenza delle  
inferme nel caso contemplato dall'articolo 96, infine a soddisfare  
la Diettrice in tutto cio che concerne il buon andamento della asse-  
sinazione.

Art 105 La Diettrice e la Vice Diettrice e ogni le Proveditrici sono nomi-  
nate dalla Societa'.

Art 106 Le soue hanno gli stoffi doveri e diritti dei soui

Art 107 Il gio meliore loro sussidio pero e limitato a centesimi cinquanta.

Art 108 Tutte le disposizioni del presente Statuto in quella parte in cui  
non sono modificate od abrogate dai premissi articoli, obbligano  
le soue non altrimenti che i soui.

Art 109 La nomina della Diettrice e Vice Diettrice, e delle Proveditrici  
non potra aver luogo se non quando e insieme delle soue abbia  
raggiunto il numero di cento.

### Titolo XX.

#### Disposizioni generali

Art 110 La Societa' ha una bandiera propria che si conserva nella sala  
della adunanza. Quando la Societa' concorra in corpo a qualche  
pubblica solennita', innalza anch'essa la sua bandiera, che vien porta-  
ta dal piu' giovane de' suoi magistrati. La bandiera fara' scap.  
In essa sara' scritto - Societa' Operaia di Gubbio. e portera' il motto:  
Lavoro e Suojo. -

Art 111 Ogni anno, l'ultima Domenica di giugno viene ricordata l'i-  
stituzione della Societa' in quel modo che sara' fissato dalla  
Magistratura. Le spese occorrenti per questa solennita' si fanno  
a mezzo de' portanze e largizioni.

Art 112 Ogni socio di soue e in dovere di riconfermare ed osservare il pre-



ante Statuto.

Art. 113. Ego senza stampato e pubblicato, ed ogni libro e scia di esso a quo  
stano un esemplare, mediante la retribuzione di centesimi  
Dieci. —

Fabbio 23. Luglio 1868.